

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1977

**Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici
dell'Amministrazione periferica del Tesoro**

ONOREVOLI SENATORI. — Le Direzioni provinciali del tesoro, organi periferici del Ministero del tesoro, presentano una gravissima e preoccupante situazione di arretrato (circa 1.300.000 pratiche giacenti) che crea un esasperato malcontento nelle categorie amministrate, con manifestazioni di intolleranza e persino con atti di violenza nei confronti del personale degli uffici, che si ripercuotono sfavorevolmente sull'opinione pubblica.

Del crescente stato di malcontento, a tutti ben noto, e da voi onorevoli senatori particolarmente evidenziato attraverso numerose interrogazioni, si sono resi ripetutamente interpreti la stampa nonché le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali.

La suddetta situazione è stata determinata sia dal continuo aumento di incombenze attribuito alle Direzioni provinciali del tesoro, a seguito del progressivo decentramento di

funzioni e dell'emanazione di numerosissimi provvedimenti legislativi, sia dal massiccio esodo di impiegati e di dirigenti.

È appena il caso di ricordare, ad esempio, la nuova normativa tributaria, che ha conferito ai dipendenti uffici compiti già di pertinenza del Dicastero delle finanze, la disciplina dell'indennità integrativa speciale che obbliga a variare tutte le partite di spesa fissa (circa 2.000.000 tra stipendi e pensioni) ben due volte all'anno, oltre alla recente legislazione concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, che costringerà a variare annualmente tutte le partite di pensione amministrate.

Di converso l'organico delle Direzioni provinciali del tesoro, fissato in 6.717 unità dalla legge n. 1290 del 1962, a seguito delle note leggi sull'esodo si è ridotto ad oggi a poco più di 5.000 impiegati (con una contrazione, quindi, di circa il 25 per cento) e si contrarrà ulteriormente di circa 700 uni-

tà entro il 1980, data di scadenza della legge n. 336 del 1970, modificata dalla legge n. 355 del 1974, raggiungendo così la percentuale del 30 per cento.

Devesi osservare che le Direzioni provinciali del tesoro sono gli unici uffici statali che hanno subito un duplice danno dalla emanazione della citata legge n. 336: hanno visto, infatti, come sopra detto, diminuire considerevolmente l'organico ed aumentare contemporaneamente in modo vertiginoso il carico di lavoro, in relazione all'accresciuto numero delle partite di pensione intestate agli esodati, non tutti in precedenza da loro amministrati durante l'attività di servizio (ad esempio militari, impiegati delle aziende autonome, insegnanti elementari, dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti locali).

Ciò posto, poichè la vigente legislazione non consente di recuperare i posti di organico lasciati liberi dagli esodati ex combattenti nè si reputa opportuno al momento derogare alla suddetta normativa, è da ritenere che il grave problema delle Direzioni provinciali del tesoro, che ha assunto un aspetto sociale particolarmente accentuato in relazione alla crisi economica che ha investito il Paese, possa avviarsi a soluzione unicamente attraverso un più massiccio intervento della meccanizzazione nei servizi dei cennati uffici.

Presupposto per l'auspicata estensione della meccanizzazione è il miglioramento dell'efficienza operativa dei centri meccanografici che, anch'essi carenti di personale soprattutto tecnico, attualmente riescono appena a far fronte all'ordinaria amministrazione e solo con sacrifici individuali, ovviamente non ripetibili, hanno potuto dare tempestiva attuazione ai molteplici e complessi provvedimenti legislativi di quest'ultimo periodo.

Si rende pertanto assolutamente indispensabile provvedere ad un adeguamento della dotazione organica dei ruoli del personale tecnico, onde consentire lo sviluppo dei servizi contabili delle Direzioni provinciali del tesoro.

È appena il caso di far presente, al riguardo, che seguendo la linea di condotta da

tempo adottata dall'Amministrazione del tesoro e tesa all'introduzione di metodologie sempre più avanzate, si è proceduto ad un concentramento dei servizi elaborazione dati, che si sono via via ridotti dagli iniziali dodici centri meccanografici agli attuali tre operanti presso le Direzioni provinciali del tesoro di Bologna, Roma e Napoli, nonchè all'istituzione di un Centro tesoro contabilità spese fisse con competenza nazionale in materia di contabilità.

Nel programma di ammodernamento e di potenziamento del sistema informativo dipendente dalla Direzione generale del tesoro è tra l'altro prevista l'attuazione di una struttura organizzativa articolata su due soli centri elettronici aventi sede a Bologna, per l'Italia settentrionale e centro-settentrionale, e a Latina, per l'Italia meridionale e centro-meridionale nonchè insulare, con il funzionamento presso quest'ultima sede del citato Centro tesoro contabilità spese fisse.

La maggiore possibilità operativa, derivante dal potenziamento dei servizi meccanografici suddetti, trova un limite nell'attuale più ridotta capacità operativa degli uffici della Ragioneria generale dello Stato, la cui attività è strettamente legata a quella delle Direzioni provinciali del tesoro.

Anche gli organici della Ragioneria generale dello Stato, infatti, a causa delle note leggi sull'esodo hanno subito una contrazione del 25 per cento.

Di fronte alle gravi disfunzioni derivanti dalla notevole carenza di personale e dallo accresciuto numero di attribuzioni degli uffici, in particolare di quelli periferici, la Ragioneria generale dello Stato, nell'impossibilità di provvedere al reintegro delle dotazioni organiche, ha provveduto ad ampliare la dotazione della carriera esecutiva tecnica mediante correlata riduzione delle dotazioni organiche delle carriere esecutive centrali e periferiche.

La soluzione adottata non ha però soddisfatto completamente le esigenze dei centri trasmissione dati il cui personale addetto risulta ancora insufficiente a coprire le maggiori necessità derivanti dalle nuove attribuzioni delle ragionerie provinciali dello

Stato e dall'affidamento al predetto sistema di nuove aree operative.

Tali esigenze possono essere soddisfatte mediante un adeguato aumento della dotazione organica della carriera esecutiva tecnica.

Nella prospettiva di tali linee di tendenza è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'autonomia funzionale dei centri elettronici del Tesoro, l'adeguamento dell'organico del personale tecnico in servizio presso i detti centri e presso la Ragioneria generale dello Stato, l'adozione di sistemi particolarmente celeri per il reclutamento del personale medesimo.

In particolare con l'articolo 1 si attribuisce autonomia funzionale ai centri elaborazione dati dell'Amministrazione periferica del tesoro e si conferisce la delega al Governo per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni in vigore, concernenti gli ordinamenti contabili sul pagamento delle spese fisse, onde renderle compatibili con i sistemi di elaborazione elettronica.

Con l'articolo 2 si propone l'istituzione dei ruoli organici della carriera tecnica di concetto e del personale operaio e l'integrazione del ruolo organico della carriera esecutiva tecnica delle Direzioni provinciali del tesoro.

Con l'articolo 3 si indicano i titoli di studio necessari per l'accesso alle carriere tecniche di concetto ed esecutiva.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le modalità di svolgimento degli esami per l'accesso alle carriere tecniche di concetto ed esecutiva.

Con l'articolo 5 sono dettate modalità semplificative per l'espletamento dei concorsi e norme per la salvaguardia del requisito della segretezza delle prove d'esame.

Con l'articolo 6 si fa riferimento, per quanto non previsto dal disegno di legge, alla vigente normativa in materia di concorsi.

Con gli articoli 7 e 8 si disciplinano i passaggi dai ruoli tecnici a quelli amministrativi e viceversa.

Con l'articolo 9 si detta la normativa per l'ipotesi di soppressione e di trasferimento in altra sede dei centri, introducendo disposizioni transitorie per la prima applicazione della presente legge.

Con l'articolo 10 si indicano i termini di raffronto in base ai quali devono essere effettuati gli inquadramenti del personale che chiede il trasferimento dal ruolo tecnico a quello amministrativo.

Con l'articolo 11 è prevista la possibilità di erogare contributi a favore della mensa istituita presso i centri elaborazione dati.

Con l'articolo 12 si propone l'integrazione del ruolo organico della carriera esecutiva tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Con l'articolo 13 si dà facoltà al personale della carriera esecutiva dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato di chiedere il trasferimento dal ruolo amministrativo a quello tecnico.

Con l'articolo 14 si prevede la possibilità di indire concorsi speciali per la copertura dei posti del ruolo della carriera esecutiva tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Con l'articolo 15 si prevede la possibilità che il personale delle sopresse gestioni mutualistiche possa essere comandato a prestare servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro e le ragionerie provinciali dello Stato.

Con l'articolo 16 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I centri meccanografici del Tesoro e il Centro tesoro contabilità spese fisse, di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autonomi rispetto alle coesistenti Direzioni provinciali del tesoro e dipendono dalla Direzione generale del tesoro. Essi sono diretti da funzionari dirigenti, appartenenti al ruolo del personale delle Direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro *E* della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla dotazione organica delle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione periferica del tesoro che viene sostituito dalla tabella A della presente legge.

Ai centri di cui al primo comma sono affidati i compiti previsti da leggi, da regolamenti e da disposizioni ministeriali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinati il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei centri di cui al primo comma e, ove occorra, se ne può modificare la denominazione.

Le attribuzioni di pertinenza delle Direzioni provinciali del tesoro sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, ai centri meccanografici del Tesoro e al Centro tesoro contabilità spese fisse di cui al primo comma del presente articolo.

Il dirigente del centro e il personale addetto a tale ufficio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono responsabili della esattezza e regolarità delle elaborazioni di diretta competenza del centro stesso e dei titoli di pagamento emessi nonchè della

corrispondenza dei titoli stessi ai documenti, compilati con sistemi manuali o automatizzati, trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro per le segnalazioni, singole o collettive, dei dati relativi ai pagamenti da eseguire.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni in vigore concernenti gli ordinamenti contabili sul pagamento delle spese fisse, comprese le pensioni, ispirandosi ai seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, acceleramento e snellimento delle procedure in modo da rendere quanto più sollecito ed economico il servizio dei pagamenti;

b) adeguamento delle procedure medesime in relazione all'utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

c) specificazione della responsabilità nell'ambito delle Direzioni provinciali del tesoro in materia di ordinazione di spese fisse.

Art. 2.

Sono istituiti, con le dotazioni organiche di cui alle tabelle *B* e *D* allegate alla presente legge, il ruolo organico del personale della carriera di concetto tecnica e il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici. La dotazione organica del personale della carriera esecutiva tecnica per i servizi meccanografici è determinata dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Il personale di cui al comma precedente non può essere assegnato a servizi diversi da quelli propri dei centri meccanografici e del Centro tesoro contabilità spese fisse.

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *B*, che superino le prove attitudinali e gli appositi corsi predisposti dall'Amministrazione, possono svolgere mansioni di programmatore. I predetti requisiti non sono richiesti per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

abbiano già svolto tali mansioni per un periodo non inferiore a due anni.

Le funzioni direttive e le mansioni ausiliarie presso i centri di cui al secondo comma sono svolte da personale delle carriere direttiva ed ausiliaria delle Direzioni provinciali del tesoro.

Gli impiegati della carriera direttiva assegnati ai servizi meccanografici che superino le prove attitudinali e gli appositi corsi predisposti dall'Amministrazione possono svolgere mansioni di analista e di analista-programmatore. I predetti requisiti non sono richiesti per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto tali mansioni per un periodo non inferiore a tre anni.

L'assegnazione ai servizi di analisi e programmazione di cui al terzo e quinto comma è disposta con provvedimento ministeriale.

Art. 3.

Ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere tecniche di concetto ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici possono partecipare coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) carriera di concetto:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2) carriera esecutiva:

diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti disponibili nei ruoli indicati nelle tabelle B e C di cui al precedente articolo 2, dopo gli inquadramenti previsti dai successivi articoli 7 e 8, il Ministro del tesoro può indire concorsi speciali anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami di concorso di cui al primo comma consistono:

1) per la carriera di concetto: in una prova scritta ed in un colloquio. La prova scritta consiste nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, di diritto privato e di contabilità di Stato. Il colloquio — al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta — verte, oltre che sulle materie previste per la predetta prova, sulle seguenti nozioni tecniche:

fondamenti dell'elaborazione elettronica;

principali componenti di un elaboratore;

unità centrali e periferiche dei sistemi di elaborazione;

supporti magnetici e cartacei;

classi di elaboratori;

linguaggi di programmazione;

2) per la carriera esecutiva: in una prova attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica ed in una prova pratica di perforazione di schede. Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano conseguita nella prova attitudinale il punteggio minimo fissato nel bando di concorso.

Nei concorsi speciali indicati nel presente articolo le commissioni esaminatrici sono composte come segue:

per la carriera di concetto: da un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente; da due funzionari del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie giuridiche, da un esperto in elaborazione elettronica dei dati anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, membri;

per la carriera esecutiva: da un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore a primo

dirigente, presidente; da due funzionari del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, da due esperti in elaborazione elettronica dei dati anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da impiegati con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata.

Art. 5.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 4 sono determinate dai bandi con i quali sono indetti i concorsi medesimi anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

La valutazione dei questionari elaborati e delle schede perforate dai candidati al concorso per la carriera esecutiva può essere effettuata anche per mezzo di apparecchiature elettroniche.

Le domande a risposta sintetica delle prove di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perchè formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro del tesoro può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame nonchè per la eventuale valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione del tesoro con l'ausilio della Guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono

conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che viene aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le eventuali operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Per il reclutamento del personale operaio di cui alla tabella *D* si applicano le disposizioni vigenti in materia; in prima applicazione si può derogare all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, nei concorsi speciali si applicano le norme contenute in materia nel testo unico delle disposizioni sullo statuto per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le disposizioni relative ai concorsi di cui alla presente legge si applicano anche in deroga alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 7.

Gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro addetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai servizi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 2, sono inquadrati, con effetto dalla data medesima, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, nelle corrispondenti carriere tecniche.

In corrispondenza di tale soprannumero saranno lasciati indisponibili altrettanti posti nella qualifica iniziale delle carriere di

concetto ed esecutiva delle Direzioni provinciali del Tesoro.

L'inquadramento viene effettuato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con le corrispondenze stabilite dalla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079.

Ai periti meccanografi è attribuito il parametro di stipendio 160, 188 e 227 a seconda che l'anzianità complessiva non superi uno o cinque anni ovvero raggiunga tale limite. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Per i coadiutori meccanografi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

È data facoltà agli interessati di rinunciare all'inquadramento mediante apposita domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il personale del ruolo della carriera dei coadiutori meccanografi che alla data di entrata in vigore della presente legge non presti servizio presso i centri di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è trasferito ai centri stessi.

Al personale medesimo è data facoltà di chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, sempre che esistano le necessarie vacanze dei posti.

Il trasferimento di ruolo è effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 10.

Art. 9.

Qualora si verifichi la soppressione o il trasferimento in altra sede dei centri meccanografici e del Centro tesoro contabilità spese fisse, il personale ivi addetto è trasferito presso altro centro o nella nuova sede.

Nell'ipotesi di soppressioni o di trasferimenti di centri che si verifichino entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà agli impiegati, appartenenti ai ruoli indicati nelle annesse tabelle B e C ed in servizio presso i centri soppressi o trasferiti, di chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di soppressione e di trasferimento, il collocamento nel ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 10.

Il suddetto collocamento, da disporsi anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, ha effetto dalla data di soppressione o di trasferimento del centro.

Art. 10.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 8 e 9 il collocamento nei ruoli amministrativi è disposto con decreto del Ministro del tesoro secondo la corrispondenza di qualifica e di parametro appresso indicata:

Qualifica e parametro di provenienza

	<i>parametro</i>
Perito meccanografo capo	370
Perito meccanografo principale	302
Perito meccanografo principale	260
Perito meccanografo	227
Perito meccanografo	188
Perito meccanografo	160
Coadiutore meccanografo superiore	245
Coadiutore meccanografo	218
Coadiutore meccanografo	188
Coadiutore meccanografo	168
Coadiutore meccanografo	143
Coadiutore meccanografo	128

Qualifica e parametro di inquadramento

	<i>parametro</i>
Segretario capo	370
Segretario principale	297
Segretario principale	255
Segretario	218
Segretario	178
Segretario	160
Coadiutore superiore	245
Coadiutore principale	213
Coadiutore principale	183
Coadiutore	163
Coadiutore	133
Coadiutore	120

Il personale trasferito dal ruolo tecnico a quello amministrativo viene iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei presenti nella qualifica di inquadramento, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Si applica altresì il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa istituita presso i centri elaborazione dati per l'Amministrazione periferica del tesoro nell'ambito dello stanziamento del capitolo 5268 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 12.

La nuova dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato è stabilita dalla tabella *E* annessa alla presente legge.

Art. 13.

Entro trenta giorni da quello di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato, possono chiedere di essere trasferiti nel ruolo della carriera esecutiva tecnica di cui alla tabella annessa alla presente legge, nel limite dei posti disponibili, previa frequenza, con esito positivo, di apposito corso di qualificazione.

Il trasferimento sarà disposto con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Per la copertura dei posti nei ruoli della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi, della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e della carriera esecutiva dei servizi provinciali, disponibili dopo il trasferimento di ruolo previsto dall'articolo precedente, il Ministro del tesoro può indire concorsi speciali anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 15.

Per le particolari esigenze operative delle Direzioni provinciali del tesoro e delle Ragionerie provinciali dello Stato, il personale delle gestioni mutualistiche, di cui è prevista la soppressione ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, può essere comandato a prestare servizio presso i suddetti uffici.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati i contingenti del personale da comandare ai sensi del precedente comma.

La spesa relativa resta a carico delle gestioni degli enti da cui il suddetto personale dipende.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.145.000.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

TABELLA A

Quadro E — *Dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Ispettore generale e direttore di centro meccanografico	10
			Capo ufficio gestione e controllo	8
			Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti	10
E	Primo dirigente	93	Direttore provinciale del Tesoro, ispettore capo e direttore di centro meccanografico	93
		<u>121</u>		

TABELLA B

Ruolo della carriera di concetto tecnico per i servizi meccanografici

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Perito meccanografo capo	6
302 } 260 }	Perito meccanografo principale	23
227 } 188 } 160 }	Perito meccanografo	23
		<u>52</u>

TABELLA C

Ruolo della carriera esecutiva tecnica per i servizi meccanografici

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
245	Coadiutore meccanografo superiore	30
218	Coadiutore meccanografo	265
188		
168		
143		
128		
		<u>295</u>

TABELLA D

Ruolo degli operai per i servizi meccanografici

Parametro	Categoria	Dotazione organica
153	Operaio comune	20
133		
115		

TABELLA E

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
245	Operatore tecnico superiore	69
218	Operatore tecnico	617
188		
168		
143		
128		
		686